

undefined

Sconto in fattura, l'invio ritardato allo Sdi mette a rischio il 110%

Speciale Telefisco

In alcuni casi la fattura si considererà emessa con la trasmissione allo Sdi

Negli invii a cavallo di anno possono così cambiare i termini dell'agevolazione

Giorgio Gavelli

Corsa contro il tempo per i bonus con l'opzione dello sconto in fattura sui quali si vuole mantenere l'aliquota di beneficio in vigore per il 2023. I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate giunti nel corso di Telefisco del 20 settembre "surriscaldano" i comportamenti di contribuenti e imprese. Molti si troveranno in difficoltà a fine anno e, in molti casi, comportamenti passati rischiano di generare dubbi e problemi.

Due le situazioni (finalmente) affrontate in modo chiaro dalle En-

trate: il caso dello sconto integrale (possibile nel solo superbonus e caratterizzato dall'assenza di pagamento da parte del committente) e quello dello sconto parziale (possibile nel superbonus e inevitabile nei bonus minori, ove naturalmente le parti abbiamo concordato questa modalità).

Il prossimo 31 dicembre costituirà (salvo proroghe ad oggi difficili da ipotizzare) un momento di svolta per il beneficio superbonus, che termina per alcune casistiche (villette ed unità autonome ed indipendenti in contesti plurifamiliari) e si riduce per altre (condomini).

Quando l'accordo tra committente e prestatore d'opera prevede lo sconto in fattura, è più complesso applicare il principio di cassa. Sin dalla circolare 24/E/2020, l'agenzia delle Entrate ebbe modo di chiarire che, in ipotesi di sconto integrale in fattura e, quindi, in assenza di pagamento da parte del committente (privato, condominio), il riferimento è costituito dalla data di emissione della fattura (si veda anche la risposta a interpello 90/2021). Restavano, tuttavia, due nodi importanti

da risolvere, ossia quale data andasse considerata:

❶ in caso di fatturazione elettronica tramite Sdi (ormai pressoché generalizzata);

❷ in ipotesi di sconto parziale, con pagamento da parte del committente della quota di spese non oggetto di sconto.

Sul primo punto, nel corso di Telefisco l'Agenzia ha affermato che «poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo Sdi» in caso di fattura datata 31 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi il 10 gennaio 2024 (e quindi nei termini, sia se si trattasse di fattura immediata che differita) «si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024». Ciò significa, nel caso dei bonus edilizi, che si applicherà l'aliquota di detrazione in vigore nel 2024 e non quella del 2023. È chiaro che i committenti, a questo punto, pretenderanno l'anticipo della trasmissione entro l'anno corrente, in modo da massimizzare il beneficio. La risposta rischia, poi, di "spiazzare" comportamenti passati, nei quali si è fatto riferimento alla data apposta sulla fattura

e non a quella di invio al sistema telematico. Peraltro, la competenza della spesa incide su molti aspetti, non solo sull'aliquota del bonus ma anche sul termine di trasmissione della comunicazione, sul momento a partire dal quale il credito può essere compensato, e così via.

Mette in allarme anche la seconda risposta dell'Agenzia: in caso di sconto parziale, la data della fattura portante lo sconto non ha rilevanza per la competenza della spesa, che viene invece "dettata" dalla data del bonifico sulla quota residua (da effettuarsi con le modalità tracciate tipiche dei bonus in argomento: circolare 19/E/2022). L'affermazione, nonostante sia conforme alla risposta a interpello 904-741/2021 della Dre Lombardia, presenta margini di opinabilità, almeno quando si tratta di un bonus diverso dal 110%. Si finisce, infatti, per valorizzare il pagamento della quota di spese non agevolata per definire la competenza della quota agevolata oggetto di sconto. Anche in questo caso la poca chiarezza avrà indotto molti in errore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA